



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 18 del 23.03.2012

Oggetto:

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Proposta Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. – da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2012.

L'anno **Duemiladodici**, il giorno **ventitre** del mese di **Marzo** regolarmente convocata per le ore **11.00** con appositi avvisi, in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco	X	
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale **Dr. Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile dell'ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dell'ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 03 del 29.03.2011 esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.";

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

... ommiss...”

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

... ommiss...”

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

DATO ATTO che l'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RITENUTO pertanto adeguare il documento contabile inserendo il tributo già dall'anno 2012;

CONSIDERATO che la competenza all'istituzione di nuovi tributi è del Consiglio Comunale, tuttavia essendo l'Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, una imposta obbligatoria introdotta con legge dello stato, la competenza della Giunta Comunale in merito al presente atto è solo puramente di proposta del tributo con l'aliquota ordinaria per essere inserita nel bilancio di Previsione 2012, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale la facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l'aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RITENUTO pertanto di dover proporre le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 come da elenco seguente e comunque entro i limiti così come previsto dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

CONSIDERATO che con Legge 24 febbraio 2012 n. 14 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – Norme di interesse per gli Enti Locali" (G.U. del 27.12.2012) di conversione al Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011).

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: *1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.* e pertanto di inserire nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria.

2) Di Proporre al Consiglio Comunale con riferimento all'esercizio finanziario **2012**, le aliquote dell'**Imposta Municipale Propria**, impropriamente detta anche *Imposta Municipale Unica* o *IMU*, come da elenco seguente e comunque entro i limiti delle aliquote previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

a) Tabella esplicativa sui valori dell'**Imposta municipale propria (Imp o Imu)**

Tipo Immobile	Cat. Catastali	Base imponibile	Aliquota Imp/Imu
Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,30% e detrazione di 200 €
Seconda casa, box, garage, magazzini e locali di deposito, tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	0,65%
Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4, C/5	Rendita Cat (+5%) x 140	0,65%
Collegi, scuole, caserme, prigioni	Da B/1 a B/8	Rendita Cat (+5%) x 140	0,65%
Uffici e Studi privati	A/10	Rendita Cat (+5%) x 80	0,65%
Negozi e botteghe	C/1	Rendita Cat (+5%) x 55	0,65%
Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, banche, ospedali privati, Fabbriche	Da D/1 a D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	0,65%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale delle attività agricole	D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	0,10%
Terreni agricoli		Reddito dominicale (+25%) x 120	0,10%
Aree Edificabili		Valore Venale	0,65%

3) Di Dare Atto che per l'anno 2012, la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

4) Di Stimare, conseguentemente in via presunta, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria in € 12.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;

5) Di Riservarsi, per quanto di competenza, di apporre le variazioni a seguito di eventuali decisioni di modifica da parte del Consiglio Comunale o per effetto di norme statali in merito;

6) Di Disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

7) Di Allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs n° 267/2000 stante l'urgenza di dar corso alle conseguenti procedure per la realizzazione dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 23.03.2012

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 04/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria